



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CELLITI</u>	<u>SPARTACO</u>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>PENNACCHIA</u>	<u>AMBROGIO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>TARANTINO</u>	<u>CRISTOFARO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8362/11 depositato il 22/12/2011
- avverso la sentenza n° 387/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti Impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2005/003/SC/000018711/003 REGISTRO 2005

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 8362/11

UDIENZA DEL

17/04/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

278/14/12

PRONUNCIATA IL:

17/4/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/4/2012

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con ricorso del 26.02.2008 il [redacted] (già [redacted] [redacted]) ha proposto ricorso contro l'avviso di liquidazione n. 2005 003 SC 000018711 003 con il quale l'Agenzia delle entrate- ufficio di Roma 2- richiede la somma di € 91.235,72 a titolo di imposta proporzionale di registro dovuta per la registrazione della sentenza n. 000018711/2005 emessa in data 12.08.05 dal Tribunale civile di Roma e depositata in data 02.09.2005.

A sostegno del ricorso il Consorzio eccepisce la inapplicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale in conseguenza della imponibilità IVA delle somme spettanti in base alla sentenza soggetta a tassazione in considerazione della loro natura di maggiori corrispettivi derivanti da un contratto di appalto; ciò in forza del principio dell'alternatività IVA-REGISTRO previsto dall'art. 40 DPR 131/86 e chiarito dalla nota II dell'art. 8 lett. b) della Tariffa Parte Prima allegata al dpr citato.

Nella costituzione in giudizio l'ufficio difende la legittimità dell'avviso di liquidazione con l'imposta proporzionale del 3% osservando che tale aliquota era stata applicata non all'intera condanna disposta dal Tribunale nella sentenza ma solo ed unicamente alla posta di cui alla riserva n.1 avanzata dal fallimento attore in giudizio per un importo di € 2.444.073,16 in quanto corrispondente a un risarcimento danni con interessi moratori liquidati dal giudice, espressamente esclusi, come tali, dall'ambito di applicazione dell'IVA .

La CTP di Roma sez. 4 con sentenza n. 387/04/10 depositata 19.10.2010 accoglie il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato osservando che in applicazione del principio dell'alternatività di cui all'art. 40 dpr 131/86 le somme liquidate , assoggettate all'IVA, devono scontare l'imposta di registro in misura fissa.

Appella l'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Roma- contestando la sentenza sul punto della omessa o insufficiente motivazione e sulla errata interpretazione della normativa in vigore di cui all'art. 40 e art. 8 lett. b) tariffa allegata al dpr 131/86.

Resiste il contribuente Consorzio di Bonifica 9 Catania sugli stessi motivi di ricorso insistendo sulla natura di corrispettivi e non risarcitori delle somme liquidate in sentenza, come tali soggetti ad IVA ed a registro in misura fissa.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto.

I fatti di causa sono i seguenti:

- 1) Con citazione ritualmente notificata il fallimento della società [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma vari enti tra i quali il [redacted] (già [redacted]) esponendo che con contratto stipulato in data 11.07.1990 il Consorzio appaltava all'ATI di cui era mandataria la società [redacted] lavori per la costruzione dell'adduttore dalla traversa di [redacted] al serbatoio di [redacted] per l'importo di L. 111.133.712.691;
- 2) che il termine per il completamento delle opere era fissato in 40 mesi e 9 giorni, protratto fino al 1997, nonostante il mancato completamento delle procedure espropriative;
- 3) nel corso dei lavori l'ATI iscriveva n. 5 riserve per complessive L. 39.599.959.172 a credito, spettante alla [redacted] nella misura di L. 8.955.087.780 a causa dell'anomalo e rallentato andamento dei lavori per le numerose sospensioni (riserva n. 1);
- 4) l'attore chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di L. 14.414.897.138 di cui L. 1.860.893.038 per saldo lavori, L. 8.955.087.780 per riserve e L. 3.598.916.320 per interessi sulle riserve oltre la rivalutazione e ulteriori interessi;
- 5) il Tribunale di Roma con sentenza n. 18711 del 12.08.2005 condanna, tra l'altro, il [redacted] al pagamento della somma, compresa la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valore, di € 2.444.073,16 in accoglimento della riserva n. 1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, precisando che la predetta riserva attiene danni ed oneri conseguenti all'anomalo andamento dei lavori causato da plurime sospensioni e rallentamenti causati dall'amministrazione committente.

In sede di registrazione della sentenza, l'ufficio ravvisando nella condanna al pagamento della somma di € 2.444.073,16 in accoglimento della riserva n.1 la natura risarcitoria ha sottoposto l'atto all'imposta proporzionale di registro pari al 3%, fermo restando l'imposta fissa per le altre somme assoggettate a IVA in quanto ritenute parti dei maggiori corrispettivi liquidati in acconto o in saldo derivanti dal contratto di appalto.

Il contribuente [redacted] contesta tale interpretazione del punto della condanna e contestualmente il procedimento liquidatorio effettuato dall'ufficio, ritenendo che tutte le somme liquidate in sentenza sono volte a conseguire una maggiorazione dei compensi pattuiti idonea a rimborsare gli ulteriori oneri e spese sostenuti nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto perché afferenti ai corrispettivi ivi pattuiti.

Ai fini della decisione, occorre, dunque, verificare se la predetta somma ha natura risarcitoria o, invece, parte dei maggiori corrispettivi.

Ma la risposta non può che condividere la natura risarcitoria della somma liquidata dal Tribunale in accoglimento della riserva n. 1 perché non si riferisce a maggiori oneri riconducibili a corrispettivi di appalto.

Dalla lettura della sentenza, esaminata in tutto il suo sviluppo argomentativo, si evince che la domanda attorea è stata accolta in parte con la condanna del [redacted] al pagamento di € 817.665,27 a titolo di saldo dei compensi contrattuali oltre gli interessi e di altre somme per le riserve nn. 3 e 4 riguardanti la correttezza del computo revisionale e gli oneri per le procedure espropriative, mentre la condanna per la riserva n.1 riguarda espressamente danni e oneri conseguenti all'anomalo andamento dei lavori causato da plurime sospensioni e rallentamenti causati dall'amministrazione committente.(pag. 15 della sentenza). A pag. 16 il giudice prosegue per dare consistenza al titolo della responsabilità e parla espressamente di "negligenza dell'amministrazione che ha impedito la prosecuzione dei lavori appaltati" A pag. 18 il giudice conclude che " il danno da sospensione va liquidato" e a pag. 19 il giudice definisce il danno come " credito di valore" e come tale lo liquida con gli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata.

Il danno, pertanto, costituisce il pregiudizio subito dalla società dal comportamento anomalo del committente la cui responsabilità, prevista dall'art. 1218 cc, viene sanzionata dall'art. 1223 cc con il risarcimento dei danni. Se così è, e non pare che possa ritenersi in dubbio, la natura risarcitoria della somma liquidata per la riserva n.1 obbliga l'ufficio ad assoggettare detta somma all'imposta proporzionale di registro del 3% ai sensi dell'art. 8 lett.b) della Tariffa Parte I allegata al dpr 131/86. Non essendo, pertanto, la somma liquidata a titolo di maggiori corrispettivi, essa non rientra nell'ambito di operatività dell'IVA di cui all'art. 1 del dpr 633/72 e, pertanto, nella previsione della nota II del predetto art. 8 che, in deroga alla regola generale prevista dallo stesso art. 8, esonera dall'imposta proporzionale di registro la parte del pagamento di somme aventi natura di corrispettivi come tali assoggettati a IVA, in ossequio al principio dell'alternatività IVA-Registro di cui all'art. 40 dpr 131/86. Pacifico, poi, è il rilievo che gli interessi moratori liquidati sono fuori del campo IVA come espressamente previsto dall'art. 15 dpr 633/72.

In definitiva, considerato che il tributo di registro si caratterizza come imposta d'atto diretta a colpire il contenuto sostanziale e gli effetti del medesimo, appare corretta la liquidazione della somma di € 2.444.073,16 con l'aliquota proporzionale del 3% a titolo di imposta di registro data la sua natura risarcitoria e non di corrispettivo contrattuale, come chiaramente si evince dalla lettura della sentenza di condanna del Tribunale civile di Roma. La sentenza impugnata va riformata in toto perché la sua motivazione, seppure stringata, non spiega il dato fondamentale della controversia e cioè quello relativo alla natura giuridica della somma al cui pagamento è stata condannato il Consorzio contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie l'appello dell'Ufficio e dichiara legittimo l'avviso di liquidazione impugnato. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.561,50 di cui € 948,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Roma 17.04.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Spartaco Cellitti